

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE COOPERATIVE DI
GARANZIA E/O CONSORZI FIDI PER CREDITI AL COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA**

Art. 1 - FINALITÀ

Con il presente Regolamento il Comune di San Mauro Pascoli intende disciplinare i criteri e le modalità, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per la concessione di contributi finalizzati all'incentivazione dell'attività delle imprese tramite il sostegno alle Cooperative e/o Consorzi Fidi di Garanzia Crediti al Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che potrà avvenire mediante il rafforzamento dei fondi rischi e di garanzia destinati alla copertura fideiussoria dei finanziamenti ottenuti dalle imprese associate, o mediante l'abbattimento degli interessi sulle operazioni di finanziamento attivate dalle imprese.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE RISORSE FINANZIARIE

La Giunta Comunale, ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali, all'interno del Piano Esecutivo di Gestione determina, in relazione alle finalità di cui all'art. 1, le risorse per il conseguimento delle stesse.

Art. 3 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono accedere ai contributi di cui al presente Regolamento le Cooperative di Garanzia e/o i Consorzi Fidi con sede operativa nella Regione Emilia-Romagna a condizione che fra i soci sia presente un numero minimo di imprese con sede operativa nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli e precisamente, per ogni settore di operatività:

- **COMMERCIO:**
almeno n. 30 imprese commerciali associate con sede operativa nel territorio del Comune di SMP;
- **INDUSTRIA:**
almeno n. 5 imprese industriali associate con sede operativa nel territorio del Comune di SMP;
- **ARTIGIANATO:**
almeno n. 30 imprese artigiane associate con sede operativa nel territorio del Comune di SMP;
- **AGRICOLTURA:**
almeno n. 30 imprese agricole associate con sede operativa nel territorio del Comune di SMP.

Ogni Consorzio e/o Cooperativa, nel caso in cui operi a favore di imprese associate appartenenti ad ambiti diversi, può inoltrare istanza di contributo con riferimento ad un solo settore di operatività fra quelli sopra indicati.

Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DESTINAZIONE DELLO STESSO

Le risorse disponibili stabilite ai sensi dell'art. 2 verranno ripartite fra i soggetti ammessi come segue:

1. una parte del fondo, stabilita dalla Giunta ai sensi dell'art. 2 in relazione al totale complessivamente stanziato, sarà destinata ai soggetti operanti nel Settore Agricoltura ed erogata in proporzione diretta dell'ammontare delle garanzie concesse alle imprese associate, con sede operativa nel Comune di San Mauro Pascoli, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione dell'Avviso pubblico di cui al successivo art. 5. Qualora il soggetto richiedente sia unico, la somma sarà erogata interamente al medesimo;
2. la ripartizione del fondo restante verrà effettuata fra i soggetti operanti nei settori Commercio, Industria e Artigianato in proporzione diretta dell'ammontare delle garanzie concesse a favore delle imprese associate, con sede operativa nel Comune di San Mauro Pascoli, nel periodo temporale di riferimento compreso fra l'1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione dell'Avviso pubblico di cui al successivo art. 5.

Nel caso in cui un nuovo richiedente sia il risultato della fusione di organismi già beneficiari l'anno precedente, nella ripartizione del Fondo si terrà comunque conto dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse nell'anno precedente distintamente dai due soggetti.

Il contributo erogato dal Comune dovrà essere destinato al rafforzamento dei fondi rischi e di garanzia destinati alla copertura fideiussoria dei finanziamenti ottenuti dalle imprese associate, o all'abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari attivati dalle imprese associate con sede operativa nel Comune di San Mauro Pascoli.

E' rimandata alla Giunta Comunale la ripartizione del contributo in conto garanzia o in conto interessi e la facoltà di stabilire, per la parte del contributo destinato in conto interessi, la misura dell'abbattimento del tasso di interesse, il tetto e la durata del finanziamento.

ALLEGATO A
DELIBERA C.C./G.C.
N. 28 DEL 21-04-09
R. Sindaco Comunale

Art.5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di concessione di contributo dovranno pervenire entro il termine che verrà comunicato mediante apposito Avviso emanato dal Responsabile del Settore Attività Economiche, con il quale verrà data notizia delle risorse disponibili, dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi. L'avviso sarà pubblicato, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Copia dello Statuto (solo nel caso in cui abbia subito delle modifiche rispetto agli anni precedenti, se il richiedente aveva già presentato domanda in passato, o se si tratta di nuovo soggetto richiedente);
2. Copia del Bilancio relativo al periodo compreso dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione dell'Avviso pubblico;
3. Dichiarazione concernente il numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione dell'Avviso con la specificazione del numero delle imprese con sede nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli;
4. Dichiarazione concernente l'ammontare delle garanzie concesse, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, alle imprese associate aventi sede operativa nel Comune di San Mauro Pascoli;
5. Dichiarazione da cui risulta che il contributo ricevuto l'anno precedente, è stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari effettuati dalle imprese;
6. Elenco delle imprese che hanno beneficiato del contributo comunale con indicata l'entità dello stesso, il tasso applicato dalla banca e l'abbattimento a favore delle imprese;
7. Elenco delle convenzioni stipulate fra cooperative di garanzia e consorzi fidi ed Istituti Bancari per la concessione dei finanziamenti garantiti alle imprese associate.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere rese dal legale rappresentante delle Cooperative e/o Consorzi richiedenti il contributo ed effettuate ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000.

Per il primo anno i documenti di cui ai punti 5. e 6. non saranno presentati, il punto 4. dovrà essere integrato con l'elenco delle imprese che hanno avuto accesso al credito, e il contributo da erogare sarà rapportato unicamente all'operatività della dichiarazione di cui al punto 4. così come integrato.

Art. 6 - ESAME DOMANDE

Le domande verranno esaminate dal Responsabile del Settore Attività Economiche, che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente Regolamento per l'erogazione dei contributi.

Qualora dall'esame della documentazione inviata unitamente all'istanza (e specificamente da quanto previsto dai punti 5, 6 e 7 dell'articolo precedente) risulti che il contributo erogato l'anno precedente non è stato utilizzato, relativamente alla percentuale stabilita per il conto interessi, secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4, il contributo da assegnare sarà conseguentemente ridotto e la parte non concessa suddivisa fra gli altri richiedenti in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per il primo anno di applicazione, in quanto il contributo da erogare sarà rapportato unicamente alla operatività del fondo di garanzia.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Alla liquidazione dei contributi si provvederà con apposito atto del Responsabile del Settore Attività Economiche, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 5.

Art. 8 - ESCLUSIONI

Non sono ammesse destinazioni del contributo relative ad abbattimenti di interessi per investimenti relativi ad acquisto scorte, cessioni di beni mobili fra società che abbiano soci in comune, spese notarili, spese di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza ed in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.

Non sono ammesse destinazioni del contributo ad imprese appartenenti ai c.d. "settori sensibili" indicati nella normativa comunitaria vigente.

Art. 9 - CONTROLLI

Le Cooperative ed i Consorzi beneficiari che non inoltreranno la domanda di contributo l'anno successivo, sono comunque tenuti a presentare, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui è stato ottenuto il contributo, la documentazione di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'art. 5, affinché il Comune possa verificarne l'utilizzo conformemente alle finalità di cui al presente regolamento.

Nel caso in cui il contributo non sia stato utilizzato allo scopo lo stesso sarà conseguentemente ridotto ed avviato il procedimento per la restituzione della somma non utilizzata.

